

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

313^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 MAGGIO 1985

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	Pag. 6	Presentazione di relazioni	Pag. 4
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI PROVVEDIMENTI RECANTI INTERVENTI PER I TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI		Trasmissione dalla Camera dei deputati	3, 31
Approvazione di documenti	5	Discussione:	
CONGEDI E MISSIONI	3	«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1339).	
CORTE COSTITUZIONALE		Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi»:	
Trasmissione di sentenze	5	* NEPI (DC), relatore	13
DISEGNI DI LEGGE		PAVAN (DC)	10
Annunzio di presentazione	3, 31	* SEGA (PCI)	8, 14
Assegnazione	3	SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze	9, 14
Nuova assegnazione	31		

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali» (1353) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FILETTI (MSI-DN)	Pag. 28
PAGANI Maurizio (PSDI)	19, 23, 30
PINTO Michele (DC), relatore	15 e passim
* PISTOLESE (MSI-DN)	22
SELLITI (PSI)	29
VENANZETTI (PRI)	19, 20, 27
VITALE (PCI)	15, 21, 27
* ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile	15, 23, 27

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici	Pag. 5
Trasmissione di documenti	5

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	31, 32
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	34

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1985

34

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Aliverti, Beorchia, Butini, Carollo, Colella, Condorelli, De Cataldo, Della Briotta, Di Lembo, Fallucchi, Fontanari, Grassi Bertazzi, Leopizzi, Loi, Melotto, Pollini, Prandini, Puppi, Tanga, Tomelleri, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mezzapesa, a Istanbul, per attività della Commissione dei rapporti con i Parlamenti del Consiglio d'Europa; Brugger, Maffioletti, Palumbo, Pozzo, Procacci, Salvi e Vella, in Colombia, Ecuador e Brasile, nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e la lotta alla fame nel mondo; Bastianini, Cartia, Colombo Vittorino (V.), Degola, Girardi, Giustinelli, Lotti, Marchio, Masciadri, Padula, Pingitore e Visconti, in Giappone, per una visita alla «Expò 1985» di Tsukuba; Cannata, in Puglia, nel quadro dell'indagine conoscitiva sullo stato di elaborazione e di attuazione, nelle regioni meridionali, dei piani di sviluppo.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 27 maggio 1985, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1973. — «Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita» (1362) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. — «Omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza (pensione) e di previdenza (indennità di anzianità, indennità premio di servizio, ecc.) del personale regionale, degli enti sub (o para) regionali, nonché degli altri enti locali» (1363).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale» (1293), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione;

«Norme sul calendario scolastico» (1320), previo parere della 1ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della

Repubblica 30 aprile 1976, n. 515» (1267), previo parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» (1350) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PAVAN ed altri. — «Trattamento di fine servizio del personale ex ONMI» (1228), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione»;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettera tra l'Italia e la Jugoslavia concernente l'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983, e dello scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'Accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, ed alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984» (1286), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PANIGAZZI ed altri. — «Nuove norme per evitare la formazione del precariato scolastico e per la graduale sistemazione del personale precario esistente, docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e grado» (1259), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CASSOLA ed altri. — «Riforma della responsabilità civile auto» (1234), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

SELLITTI ed altri. — «Modifiche all'assetto delle unità sanitarie locali ed altre disposizioni in materia sanitaria» (1240), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 24 maggio 1985, il senatore Nepi ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1339).

In data 27 maggio 1985, a nome della 9ª Commissione permanente, il senatore Diana ha presentato un supplemento di relazione sul disegno di legge: Deputati Zuech ed altri: «Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte» (954) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

A nome della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in data 24 maggio 1985, il senatore Pinto Michele ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali» (1353) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 23 maggio 1985, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, annona ed utilizzazione delle miniere.

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, detto schema è stato deferito, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 giugno 1985.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Federico Mantero a presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano (n. 69).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 24 maggio 1985, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, nn. 6, 8 e 9 della legge della Regione Sicilia 9 marzo 1959, n. 3, riportato nell'articolo 5, nn. 6, 8 e 9 del testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilità anzichè di incompatibilità. Sentenza n. 162 del 6 maggio 1985 (*Doc. VII, n. 63*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, approvazione di documenti

PRESIDENTE. La Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in data 23 maggio 1985, ha presentato, a norma dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento, una proposta all'Assemblea sui problemi della ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, con particolare riguardo all'industrializzazione, all'infrastrutturazione e al finanziamento degli interventi (*Doc. XVI, n. 4*), approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 23 maggio 1985.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'11 al 19 giugno 1985

Martedì	11 giugno	(pomeridiana) (h. 17)	— Bilancio interno e Rendiconto del Senato (Doc. VIII).
Mercoledì	12 giugno	(pomeridiana) (h. 17)	— Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 45, 52, 53).
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 13 luglio 1985).
»	12 »	(notturna) (h. 21)	
Giovedì	13 »	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti non- chè per la distruzione di sostanze stupefa- centi e psicotrope sequestrate e confiscate (se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 22 giugno 1985).
(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parla- mentari)			— Disegni di legge nn. 195-quater, 256-bis (con mozioni connesse). — Norme per la programmazione sanitaria.
»	13 »	(notturna) (h. 21)	— Disegno di legge n. 316. — Revisione della legislazione valutaria.
Venerdì	14 »	(antimeridiana) (h. 10)	
Martedì	18 »	(pomeridiana) (h. 17)	— Interpellanze e interrogazioni. — Disegni di legge nn. 317-589-662. — Ordi- namento della professione di psicologo (dalla sede redigente per la sola votazione finale).

Mercoledì	19	giugno	(antimeridiana) (h. 10)	{ — Seguito della discussione del disegno di legge n. 1000. — Interventi per lo sviluppo della regione Calabria.
»	19	»	(pomeridiana) (h. 17)	
(se necessaria)				

Il giorno 13 giugno, all'inizio della seduta pomeridiana, sarà commemorato il senatore Bisaglia.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1339)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Segà. Ne ha facoltà.

* SEGÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, questo argomento è stato affrontato già tante volte per cui mi limito a richiamarmi agli interventi svolti in occasione di precedenti esami di decreti-legge riguardanti appunto la variazione dei prezzi di alcuni prodotti petroliferi.

In questa occasione il caso ha voluto paradossalmente che il Senato sia chiamato a convertire questo decreto-legge di adeguamento del prezzo di alcuni prodotti petroliferi nello stesso giorno in cui il prezzo della benzina è aumentato di altre 15 lire.

È un rincorrersi permanente di decreti-legge che investono ormai mensilmente il Parlamento, riferentisi ai prezzi di prodotti petroliferi. A fronte di questa paradossale situazione, già in occasione della precedente discussione su un altro disegno di legge di conversione di un decreto-legge del Governo, relativo alla variazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, abbiamo invitato il Governo a farsi carico di un provvedimento di riforma

e di riordino del sistema dei prezzi, che modifichi alla radice tutto il sistema dei prezzi e che porti alla luce del sole e alla necessaria trasparenza la formazione dei prezzi stessi.

La nostra impressione è che con questo *slalom*, con questa giungla dei prezzi e delle aliquote di una miriade di rivoli di prodotti petroliferi che vengono distribuiti in Italia a prezzi diversificati, si determini la possibilità di truffe e di contrabbando da un lato e dall'altro di speculazione o quanto meno di profitti non chiari a vantaggio delle compagnie petrolifere.

Riteniamo quindi che sia un dovere, anche per serietà nei confronti del Parlamento, da parte del Governo proporre un provvedimento complessivo di riordino dei prezzi. Non so se sia opportuno ripristinare il fondo per la oscillazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, per non sottoporre l'economia nazionale a tutte queste variazioni dei prezzi che si verificano mensilmente.

Che cosa succede nell'economia? Come si riverbera questo effetto così traumatizzante delle variazioni mensili dei prezzi, che poi derivano dal costo dei prodotti petroliferi? Pensiamo a tutto il settore che fa uso dei prodotti petroliferi: non solo la benzina, che interessa milioni di automobilisti, ma anche il gasolio e tutti gli altri prodotti che costituiscono uno dei punti di riferimento per la formazione dei prezzi di tutta l'economia nazionale.

Sono indispensabili quindi certezza e stabilità: in caso contrario, l'incertezza e l'instabilità determinano da un lato conseguenze negative per il complesso dell'economia e dall'altro speculazioni sul mercato e ingiustizie.

Di fronte a questa situazione, riteniamo inutile ripetere mensilmente, se non settimanalmente, le stesse argomentazioni in questa sede. Ci limitiamo a ribadire le nostre richieste, affinché il Governo assuma finalmente la responsabilità di intervenire in modo drastico in questo settore, di fornire informazioni al Parlamento; abbiamo chiesto che ciò avvenga in Commissione finanze, possibilmente in seduta congiunta con la Commissione industria.

Inoltre, a conclusione del mio intervento e per sottolineare anche l'esigenza di una svolta, dichiaro il nostro voto contrario al provvedimento ora al nostro esame, per sottolineare anche la necessità di porre fine a questa situazione, affinché si determini un riordino complessivo che costituisca un punto di riferimento per l'economia nazionale, una certezza per gli operatori, una salvaguardia del prestigio e della serietà del Parlamento e che, se mi si consente, costituisca anche la fine di un certo imbarazzo che investe il relatore, senatore Nepi, il sottosegretario onorevole Susi e il senatore comunista Sega, che ormai sono gli addetti ai lavori per questi provvedimenti che ritornano mensilmente al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che con l'articolo 2, comma 1, del decreto in esame è stato disposto tra l'altro l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli da gas destinati alla produzione di inchiostri da stampa e di additivi ed ausiliari per le industrie tessile, cartaria e delle vernici, nonché l'aumento dell'imposta sugli oli lubrificanti bianchi e diversi da quelli bianchi destinati alla produzione di inchiostri da stampa e di additivi ed ausiliari per le industrie tessile, cartaria e delle vernici;

tenuto conto dello stato di difficoltà in cui versano le industrie suddette e della minima contrazione di gettito che ne deriverebbe all'erario,

impegna il Governo a valutare possibili iniziative legislative volte ad ammettere in esenzione d'imposta i suddetti oli da gas e gli oli lubrificanti bianchi e diversi da quelli bianchi adoperati nelle predette produzioni.

9.1339.1

BEORCHIA, ORCIARI, BERLANDA

Ha facoltà di parlare il relatore.

NEPI, relatore. Signor Presidente, sono convinto che considerazioni conclusive in merito a tale ordine del giorno le possa trarre direttamente il rappresentante del Governo, anche perchè sono state già oggetto di valutazioni ripetute più di una volta e in buona parte anche condivise sia in Commissione che in questa Aula per quanto riguarda soprattutto le procedure e le modalità che concernono questo tipo di provvedimenti legislativi. In sostanza, il relatore conferma il proprio intervento svolto sia in Commissione finanze e tesoro che qui in Aula.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, personalmente esprimo parere favorevole pregando il rappresentante del Governo di condividere questa mia valutazione perchè si tratta in effetti di esaminare in concreto la possibilità di ammettere in esenzione di imposta, quindi dopo aver stimato l'incidenza sul gettito tributario, quei prodotti che sono destinati non per autotrazione, combustione e lubrificazione, come è previsto per gli altri oli da gas distinti da quelli del gasolio, ma quei prodotti che sono appunto destinati per vernici, inchiostri da stampa e per pochissimi altri prodotti che verrebbero a risentire di considerevoli aumenti dei costi finali, laddove non venissero riconosciuti come è già stato fatto con il provvedimento precedente, cioè con il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, per quanto riguarda le colle, i mastici e le vernici.

Quindi esprimo parere favorevole nei riguardi di tale ordine del giorno, e invito il rappresentante del Governo a condividere la mia stessa valutazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con la valutazione che è stata testé svolta dal relatore, senatore Nepi. Ormai decreti-legge di questo tipo non si contano più in un rituale ripetitivo e monotono. Perciò ritengo necessario che il Governo studi la possibilità di nuovi meccanismi che possano liberare il Parlamento dall'onere di discutere periodicamente di questi argomenti, in modo

da pervenire al riordino del settore, richiesto reiteratamente dall'opposizione e anche dal senatore Nepi.

Come ha sottolineato il relatore, nel merito, il provvedimento è molto modesto, soprattutto per la sua entità finanziaria, e mi sembra corretto, anzi è corretto.

Per quanto attiene l'ordine del giorno, il Governo lo accoglie come raccomandazione, ritenendo che la materia debba appunto essere oggetto di studio da parte del Governo medesimo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

Non essendo presenti i proponenti, dovrei dichiararlo decaduto, a meno che non vi sia qualche senatore che, avvalendosi della facoltà concessa dall'ultimo comma dell'articolo 95 del Regolamento, non intenda farlo proprio.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Dichiaro di fare mio l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

PAVAN. Non insisto, signor Presidente, ritenendomi soddisfatto del pronunciamento dell'onorevole rappresentante del Governo che ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono ridotte da lire 65.693 a lire 64.163 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 45.224 a lire 43.694 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato

all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 6.569,30 a lire 6.416,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

oli da gas, da lire 15.030 a lire 33.400 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;

oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi ed oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da lire 20.000 e da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile da lire 18.000 a lire 4.000 per quintale.

2. Le lettere G), H), L) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

Aliquota per quintale
lire

« G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.000 (1)
--	-----------

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	1.000 (1)
--	-----------

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1	100 (2)
--	---------

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	1.000 (1)
--	-----------

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 840 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

Aliquota per quintale
lire

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

a) densi	1.000
b) semifluidi	4.233
c) fluidi	4.880
d) fluidissimi	13.252

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale 1.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati 1.000

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione 1.000

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi 2.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria 2.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi 100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai «oli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1 100

Aliquota per quintale
lire

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi 1.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 840 per ettolitro.

3. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...») All'articolo 9, primo comma, e all'articolo 10, secondo comma, della legge 11 maggio 1981, n. 213, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, le parole: "trenta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

2.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* NEPI, relatore. Onorevole Presidente, l'emendamento si illustra molto chiaramente da sè. Vorrei sottolineare che in questa situazione, che riguarda un momento del tutto particolare poichè gli aumenti che si sono verificati nella aliquota di imposta sono questa volta notevoli — vanno infatti dal raddoppio alla decuplicazione — si è posto in modo più acuto il problema della anticipazione che i gestori delle giacenze dei depositi di oli lubrificanti debbono versare al fisco entro i 30 giorni previsti dalla legge che

viene richiamata nel decreto-legge al nostro esame.

Questa è la ragione per cui, pur non operando questo emendamento nella fattispecie — proprio perchè i tempi sono ormai in decorrenza e quindi non produrrebbe effetti immediati — questa modifica viene introdotta proprio per considerare l'aspetto particolare del tipo di giacenze nei depositi rispetto alla necessità di porli allo stesso livello di analoghi prodotti che sono stati in precedenza valutati sia in Commissione sia, credo, anche da parte del Governo.

Invito quindi l'Assemblea ad accogliere questo emendamento e invito in particolare il Governo a valutarlo positivamente dal momento che, ripeto, non produce effetti su questo decreto-legge, ma pone un preciso vincolo in ordine alla possibilità di ammettere in esenzione di imposta, in una maggiore decorrenza dei termini, il versamento delle differenze, che venissero a verificarsi nel futuro, delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su questi prodotti.

SEGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SEGA. Signor Presidente, a fronte di un quadro normativo che riguarda tutto il sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi (che ormai anche il Governo, per bocca dell'onorevole Susi, ha riconosciuto debba essere riordinato) a noi sembra corretto che non debbano essere cambiate le regole o che comunque non debba essere cambiata parte di questa regolamentazione al di fuori di un contesto complessivo, perchè, quando si è definito il termine di 30 giorni, si è tenuto conto dei vantaggi e degli svantaggi e si è calcolato che i 30 giorni erano equi.

Oggi, portare il termine da 30 a 60 giorni vuol dire raddoppiare il vantaggio a favore dei petrolieri, dei grossisti che sono chiamati a versare l'imposta per un prodotto che comunque hanno già acquisito.

Quindi la nostra opinione è quella di un netto rifiuto, cioè di un parere nettamente contrario a cambiare, in questa fase, le norme che riguardano il sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi. Inoltre riteniamo — e mi rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo — che il Governo dovrebbe essere sensibile al fatto che non debbano essere cambiate regole e norme che si riferiscono alla imposizione fiscale e al meccanismo di versamento delle imposte in una fase così precaria e che esige un riordinamento complessivo.

Per questi motivi esprimiamo il nostro parere contrario a questo emendamento, anche perchè — permettetemi una battuta — mi sembra che da parte del relatore vi sia un trattamento per «figli e figliastri». Infatti voi ricorderete che nella precedente discussione avevamo chiesto al Governo di assumere un provvedimento di compensazione, o di risarcimento, per le centinaia di migliaia (forse qualche milione) di automobilisti che avevano versato il superbollo; dopo tale versamento è scomparso, per due o tre mesi, il gas liquido e quindi il superbollo pagato per usare il gas liquido non è servito per il fatto che gli utenti hanno dovuto consumare la benzina sulla quale si paga l'imposta di fabbricazione.

Ci sembra che, mentre non si è dimostrata sensibilità verso centinaia di migliaia di automobilisti, oggi si propone invece in

corso d'opera, cioè in una fase di riordino del sistema — che ormai viene ritenuto necessario — una norma che andrebbe a vantaggio dei petrolieri, cioè a vantaggio dei grossisti.

Anche per questo riteniamo che si compia un'ulteriore ingiustizia a danno dei consumatori e forse a danno anche dell'erario che viene a perdere una parte di gettito sull'imposta che dovrebbe essere versata per i depositi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 è il seguente:

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo emendato con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi».

È approvato.

Discussione a approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali (1353) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vitale. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire brevissimamente per esplicitare la posizione del Gruppo comunista sul provvedimento al nostro esame, per il quale credo che non valga la pena di ricostruire le vicende amare, lunghe e tormentate. Già nella relazione del collega Pinto vengono richiamati i due precedenti decreti del 29 novembre 1984 e del 1° febbraio 1985, da cui si evince che l'iter di questo provvedimento è stato alquanto lungo e tormentato, per gli inopportuni inserimenti, operati da parte di gruppi politici del Parlamento, di norme estranee alle finalità poste dal decreto stesso.

Voglio qui dire — con ciò preannunciando la posizione del Gruppo comunista, per cui non interverremo in sede di dichiarazione di voto — che il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento, intanto perchè ormai appare opportuno chiudere questa lunga vicenda, essendo stata eliminata una serie di norme non attinenti all'intervento per Zafferana Etnea. Ma voglio anche precisare — perchè questo non faccia apparire la nostra come una posizione di sottovalutazione dei problemi e degli interessi che altri colleghi hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento — che queste

norme sono state più opportunamente inserite in un disegno di legge ordinario (atto Camera 2824. Si tratta di questioni certo valide e importanti su cui non discutiamo e per le quali tuttavia auspichiamo una rapida approvazione da parte del Parlamento.

La seconda ragione per cui esprimiamo il nostro voto favorevole sta nel fatto che abbiamo giudicato — e non abbiamo alcuna difficoltà a dirlo — che la normativa al nostro esame dà elementi di certezza ai cittadini e alla popolazione di Zafferana Etnea per la ricostruzione della zona.

Con questo spirito e con queste brevissime osservazioni dichiariamo sin d'ora il voto favorevole del nostro Gruppo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

* PINTO Michele, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

* ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Molto brevemente, onorevole Presidente e onorevoli senatori, per dire che in sostanza la terza edizione del decreto su Zafferana Etnea ha fatto tesoro di suggerimenti che già in quest'Aula erano stati avanzati in occasione dell'esame della seconda edizione del decreto, estraendone tutte le norme importanti ma prive di caratteristiche di urgenza, come la proroga dei termini relativi a situazioni in zone già colpite dal terremoto e lasciando lo strumento del decreto limitatamente ai provvedimenti urgenti soprattutto per Zafferana Etnea.

Si sono recepiti in un apposito disegno di legge tutti i contributi parlamentari che erano stati raccolti nel corso delle due discussioni, che riguardavano i problemi di Zafferana Etnea ma anche tutti quelli connessi alle vicende che hanno interessato zone colpite da calamità naturali e da catastrofi.

Si tratta di un disegno di legge per il quale la Camera ha votato la procedura d'urgenza e che è esaminato con tale procedura dall'apposita Commissione. Questo consente di lasciare nel decreto ciò che è già nel decreto e di lasciare all'*iter* del disegno di legge ciò che è più opportuno rimanga nel disegno di legge.

In questo modo possiamo concludere una vicenda che è stata resa complessa anche dall'esigenza, che il Parlamento aveva espresso, di cogliere questa occasione per introdurre una serie di problemi che certamente sono connessi a calamità naturali o a catastrofi, che avevano motivi di grande importanza, ma non di urgenza, come quelli che devono essere propri di un decreto-legge.

Con il voto del Senato, che sollecitiamo, possiamo concludere l'*iter* di conversione in legge del decreto e dare certezza ai cittadini di Zafferana Etnea e dell'area interessata dal provvedimento, giusta alcuni suggerimenti che erano stati presentati a proposito dell'area flegrea e delle vicende che l'avevano interessata. Con l'approvazione del disegno di legge sarà possibile adottare tutte le norme che riguardano zone che si attendono risposte dal Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, è assegnata la somma di lire 100

miliardi al sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo che ne dispone con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980 ».

All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

3-ter. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo sono differiti al 31 dicembre 1985 ».

All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986 nei confronti dei soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-quater. Il comma 2 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modifica-

zioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:

"2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

1-quinquies. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1-sexies. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

1-septies. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonché da quelli le cui aziende siano

ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-octies. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

1-novies. I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1985, purché residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, a domanda possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati o in servizio, nel territorio del distretto militare di Napoli ».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. — Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: " Il personale tuttora in servizio " sono sostituite dalle seguenti: " Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 " ».

All'articolo 5, il comma 2 è soppresso.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle mo-

dalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 2, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata, con le modalità in vigore al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, conver-

tito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, è assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo che ne dispone con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 5-bis con i seguenti:

« ... A valere sulle disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo che ne dispone con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980.

... Il Ministro del tesoro provvederà, nell'anno 1986, a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, imputandole al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, con riduzione di pari importo della voce " Programmi di edilizia universitaria " ».

2.1

SAPORITO

Stante l'assenza del presentatore dell'emendamento, domando se vi sia qualche collega che intenda farlo proprio.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Non sono intervenuto in discussione generale perchè mi interessava farlo su questo aspetto dell'emendamento e dell'articolo cui l'emendamento stesso si riferisce. Non potendo far mio l'emendamento, non posso più parlare sull'argomento. Me ne dispiaccio e domando se vi sia una via d'uscita.

PRESIDENTE. Senatore Venanzetti, a questo punto lei può intervenire solo in sede di

dichiarazione di voto, a meno che qualche senatore non faccia proprio l'emendamento.

PAGANI MAURIZIO. Faccio mio l'emendamento presentato dal senatore Saporito.

PRESIDENTE. La invito ad illustrarlo.

PAGANI MAURIZIO. Vorrei fare alcune considerazioni su questo emendamento. Dico subito che lo faccio mio per dar modo al senatore Venanzetti e al sottoscritto di parlare dell'argomento. Credo che ai colleghi che sono intervenuti prima e allo stesso Ministro sia sfuggito il fatto che questo trenino (che è un trenino accelerato) ha avuto un percorso molto difficoltoso e che fortunatamente in quest'ultima edizione ha perso molti vagoni che erano indebitamente stati attaccati. Ne è rimasto però attaccato uno di rilevante importanza, aggiunto alla Camera dei deputati con un emendamento votato dall'apposita Commissione presieduta dall'onorevole Pomicino. È un vagoncino da 100 miliardi che non è destinato a Zafferana Etnea ma che prevede la spesa di 100 miliardi per l'acquisto di case a favore dei terremotati di Napoli. Il primo dubbio che sorge è se sia coerente questo vagoncino con gli scopi del decreto. Ma se entriamo nel merito possiamo fare anche altre considerazioni.

Signor Presidente, la situazione di spesa del comune di Napoli in ordine alle case che deve costruire per i terremotati penso sia nota a tutti e penso che tutti sappiano quale ingente massa di finanziamenti, quante centinaia di miliardi stanziati per il comune di Napoli non siano stati spesi, anche se è difficile quantificarli orientandosi nell'insieme dei provvedimenti speciali di volta in volta emanati a questo fine. La relazione pubblicata dal Ministero dei lavori pubblici lo scorso anno chiarisce che ad esempio, in

ordine alla legge n. 25 del 1980, il comune di Napoli su 47 miliardi di finanziamento a disposizione, deve ancora spendere ben 37 miliardi. Potrei citare una lettera del comune di Napoli relativa allo stato dei lavori inerenti ai finanziamenti fatti sulla legge n. 94 del 1982, dove si afferma che ancora oggi sono in fase di elaborazione gli atti relativi agli appalti dei finanziamenti sull'articolo 2 della legge n. 94. Si tratta di 126 miliardi che dobbiamo aggiungere ai 37 di cui parlavo prima, arrivando così ad oltre 160 miliardi.

Vi è inoltre un fatto noto a tutti: questi 100 miliardi, che dovrebbero essere destinati all'acquisto diretto di alloggi, non potranno essere spesi per la semplice ragione che a Napoli non vi sono alloggi già pronti da acquistare, o almeno non ci sono nella misura in cui lo potrebbero consentire i 100 miliardi che con questo provvedimento stiamo demandando al comune di Napoli.

Sono queste le motivazioni che mi spingono a richiamare l'attenzione dei colleghi su un argomento che mi sembra di estrema rilevanza anche sul piano del costume, perchè l'emendamento di cui ho preso la paternità solo per poter intervenire prevede che i 100 miliardi vengano reperiti sul capitolo n. 9001 del bilancio dello Stato che riguarda lo stato di previsione del Ministero del tesoro, con una riduzione di pari importo della voce: «programmi di edilizia universitaria». Andremmo quindi a decurtare, sia pure con l'impegno di rifinanziarlo l'anno prossimo, un programma di edilizia universitaria per finanziare il nulla, dato che questi soldi non potranno mai essere spesi per lo scopo per il quale vengono stanziati in questa sede.

È anche un fatto di costume: dato che nell'emendamento vi è l'impegno a reintegrare l'anno prossimo i 100 miliardi, impegniamo 100 miliardi già nell'anno prossimo. Mi chiedo allora quale coerenza abbia questo provvedimento con le conclamate asserzioni che vengono fatte da tutti i Gruppi in merito alla necessità di diminuire il disavanzo dello Stato ed alla necessità di operare una coerente e corretta politica di risparmio e di controllo della spesa pubblica.

Per queste motivazioni, alle quali se ne aggiunge un'altra di carattere formale, perchè è strano che questo provvedimento sia stato votato nelle Commissioni competenti in materia di terremoti e non sia stato sottoposto all'esame per il parere della 8ª Commissione del Senato che è competente in materia, dato che il provvedimento incide sul problema della casa che — come sa bene il Presidente — è continuamente all'ordine del giorno dei lavori di questa Assemblea...

POLLASTRELLI. Quindi lei invita il proponente a ritirarlo.

PAGANI MAURIZIO. Mi dichiaro disposto a ritirare l'emendamento. Ho dovuto usare questo artificio anche perchè sono rimasto meravigliato per aver sentito il Gruppo comunista esprimere parere favorevole a questo emendamento nonostante le considerazioni che ho fatto. Mi trovo adesso in un «impiccio» procedurale dal quale evidentemente voglio togliermi, ma tenevo a che restassero agli atti queste considerazioni.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, a suo conforto, posso assicurarla che la sua situazione procedurale è ineccepibile.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, le argomentazioni portate poco fa dal senatore Pagani a mio avviso illustrano chiaramente i termini del problema. Indubbiamente può essere dipeso dalla nostra responsabilità il fatto di non avere approfondito sufficientemente il problema prima che fosse discusso in Aula, ma onestamente questo decreto-legge — come è stato già ricordato — è in discussione da ormai tanto tempo che in effetti ne abbiamo perso di vista in questo lungo periodo i contenuti originali, a causa delle varie modifiche e delle successive integrazioni. Confesso che il nostro stato d'animo era quasi di rigetto e di rifiuto ad ulteriori approfondimenti; tuttavia, una volta entrato in Aula ed accortomi del contenuto dell'e-

mendamento approvato dalla Camera dei deputati, desidero veramente avere un chiarimento da parte del Governo.

Mi sembra strano che possa passare sotto silenzio un emendamento di questa rilevanza: si tratta di affidare 100 miliardi sulla base della legge, votata recentemente, riguardante gli sfratti, di cui, a conti fatti, già 40-50 miliardi sarebbero comunque destinati al comune di Napoli per la ripartizione che ne scaturirebbe. Pertanto non si capisce se questi fondi sono aggiuntivi; altrimenti avremmo dovuto stabilire che in base a quella legge la quota per la città di Napoli è di 100 miliardi. Però mi sembra strano che dobbiamo inserire in questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114 una modifica del provvedimento che abbiamo approvato poco tempo fa.

Rispetto alle considerazioni svolte dal senatore Pagani — che a mio parere sono da condividere — esprimo al Governo le mie serie preoccupazioni: conosciamo tutti, ministro Zamberletti, la situazione esplosiva, in tutti i sensi, che esiste in quella zona e non mi riferisco alla popolazione, ma a questo settore estremamente delicato. Ci sono effettive possibilità di utilizzare 100 miliardi abbastanza rapidamente, secondo i limiti della legge sull'acquisto degli alloggi? O andiamo a creare un'altra situazione di confusione nell'ambito della disponibilità dei fondi? È un problema molto serio e chiedo al Governo assicurazioni in proposito, nella sua responsabilità.

Pertanto, ringrazio il senatore Pagani di aver utilizzato questo strumento procedurale per consentirci questa precisazione ed invito il Governo — noi non ne abbiamo più la possibilità essendo ormai trascorsi i termini per presentare ulteriori emendamenti soppressivi al comma 5-bis dell'articolo 2, — a presentare un emendamento soppressivo o modificativo di questa norma. E a questo punto prego veramente il senatore Pagani di ritirare il suo emendamento perchè è peggiorativo, in quanto lo stanziamento di 100 miliardi diventa aggiuntivo rispetto alla legge e può essere recuperato nel 1986 sugli stanziamenti previsti per altre voci. Al contrario — ripeto — invito il Governo a presen-

tare un emendamento modificativo, se non soppressivo, di questa norma; se le osservazioni e le risposte che il Governo ci fornirà non saranno rassicuranti, non so se potremo approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114.

VITALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento per dire che l'atteggiamento dei colleghi Pagani e Venanzetti mi pare quanto meno e a dir poco anomalo.

L'emendamento del senatore Saporito doveva essere dichiarato decaduto da parte della Presidenza perchè il proponente non era presente in Aula. Pertanto mi pare alquanto strano che il collega Pagani prima ed il collega Venanzetti poi (il primo facendo proprio l'emendamento per poi criticarlo ed il secondo per avere anche lui la possibilità di criticarlo) abbiano fatto certe considerazioni pochi minuti dopo che entrambi hanno votato un emendamento rispetto al quale chiedo al senatore Venanzetti di quantificare la cifra che è stata regalata ai petrolieri.

Non intervengo nel merito dell'emendamento, egregi colleghi; desidero ribadire soltanto le affermazioni fatte, a conclusione della discussione generale, dal Ministro, che faccio mie e le cui motivazioni mi trovano d'accordo. Questo emendamento, al di là della sua validità nel merito (e c'è la possibilità di ripresentarlo in relazione al disegno di legge n. 2284 in discussione presso l'altro ramo del Parlamento), non può essere, a nostro modo di vedere, approvato in questa sede e in questo momento perchè non possiamo permetterci di rimandare il provvedimento alla Camera dei deputati dopo che per ben tre volte lo abbiamo discusso qui e che per altrettante volte lo hanno discusso i colleghi della Camera dei deputati.

Per questi motivi, signor Presidente, invito i colleghi a porre la massima attenzione su questo problema e a dare alle popolazioni della zona di Zafferana Etnea, finalmente, quella risposta che attendono da mesi. (Com-

menti del senatore Pagani Maurizio. Repliche del senatore Pollastrelli).

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, sono veramente meravigliato di questa discussione, perchè a volte si parla senza conoscere i fatti. Se l'onorevole Ministro ha proposto un emendamento al decreto-legge in esame, approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, lo ha fatto a ragion veduta, utilizzando i fondi specificamente necessari.

Se leggete attentamente l'articolo 2 del decreto-legge del Governo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, vi rendete conto che in esso si afferma che l'assegnazione della somma viene effettuata sullo stanziamento del decreto-legge 7 febbraio 1985 (concernente gli sfratti), per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli.

Forse i colleghi Venanzetti e Pagani non sanno che esistono dei villaggi di monoblocchi che dopo quattro anni sono inabitabili. Si tratta di gente sfrattata con ordinanza del comune che li obbliga, appunto, ad andare via. Occorrono quindi dei fondi per trovare altre case. Non si tratta del problema di dare altri soldi: c'è un fatto specifico, l'esistenza di questi campi profughi, dove regna la delinquenza e quanto di peggio esista. Dopo quattro anni questi monoblocchi non sono più in condizione di essere occupati da esseri umani. Sono più di 400 monoblocchi fatiscenti e il Ministro lo ha ripetuto: devono essere sgomberati. Stiamo allora a discutere sul fatto se Napoli ha avuto molto o ha avuto poco? Se vogliamo proprio fare la storia di Napoli, allora facciamola veramente, con documenti alla mano e vediamo quanto si è speso, quanto si deve ancora spendere e per colpa di chi non si è speso. È molto comodo fare i moralisti, ma non sulla disgrazia degli altri. Facciamo del moralismo dove la gente ruba: sappiamo dove, come e quando (l'ho anche detto in Commissione).

Le do atto, signor Ministro, di aver fatto inserire questa modifica e la ringrazio. È un caso completamente diverso rispetto alle origini del terremoto: è un fatto che si inserisce successivamente perchè i monoblocchi non sono più abitabili. Di qui la necessità di provvedere ad un alloggio per le persone fatte sgomberare. Sono quindi contrario all'emendamento e favorevole al testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore e al Ministro perchè si pronuncino sull'emendamento 2.1, presentato dal senatore Saporito e fatto proprio dal senatore Pagani Maurizio, desidero precisare (ovviamente non è competenza della Presidenza entrare nel merito dei giudizi politici che qui sono stati dati sul testo cui si riferisce l'emendamento 2.1) che per quanto riguarda l'emendamento in esame in questo ramo del Parlamento — perchè di ciò stiamo discutendo — esso non poteva che essere considerato proponibile, in quanto si riferisce ad una materia contenuta nel disegno di legge al nostro esame, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Questo per quanto riguarda la competenza della Presidenza che non può che valutare gli emendamenti sulla base della loro pertinenza al testo in esame, che è quello trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* PINTO MICHELE, *relatore*. Desidero dire brevemente che l'emendamento del senatore Saporito, fatto proprio dal senatore Maurizio Pagani, non può essere accolto e su di esso esprimo parere contrario. Per quanto riguarda la procedura seguita (come è già stato espressamente detto dai colleghi Venanzetti e Pagani), l'aver fatto proprio questo emendamento da parte del senatore Pagani ha rappresentato l'occasione per esprimere sostanzialmente delle motivazioni contrarie non solo a tale emendamento, ma anche a quello introdotto dalla Camera.

Vorrei dire a tale proposito, in una sola espressione, che il decreto-legge della cui conversione ci occupiamo non riguarda soltanto Zafferana Etnea. È vero che si tratta di un lungo treno che ha perduto dei vagoni, ma vorrei aggiungere che opportunamente ha conservato quello relativo ai 100 miliardi per l'edilizia a Napoli, che è un impegno essenziale e indifferibile che dovrà trovare in tempi brevi anche delle occasioni di spesa.

Diversa è invece la mia valutazione sulla seconda parte dell'emendamento presentato dal senatore Saporito; qui hanno ragione i colleghi che hanno espresso il loro dissenso in proposito, soprattutto per quanto riguarda il riferimento alla riduzione dei programmi per l'edilizia scolastica.

In sostanza, esprimo parere contrario nei riguardi dell'emendamento 2.1.

* ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con il parere espresso dal relatore, senatore Michele Pinto, perchè in realtà l'emendamento presentato dal senatore Saporito aumenta la cifra destinata al comune di Napoli per l'acquisto di case ai sensi del piano di investimento di 800 miliardi di lire per le zone ad alta tensione abitativa, mentre la disposizione introdotta alla Camera dei deputati prevedeva l'utilizzazione di una quota di un fondo presumibilmente da destinare già al comune di Napoli. Quindi, non si tratta di una quota aggiuntiva, ma dell'anticipazione delle procedure che sono quelle proprie del sindaco-commissario di Napoli; si tratta di procedure di estrema rapidità per l'acquisizione di alloggi che, come è stato già detto in quest'Aula, sono destinati ad una parte dei terremotati che vivono in condizioni ormai inumane, sulla base di valutazioni che sono state fatte anche dai tecnici che hanno verificato la situazione dei campi di *containers*, che si aggiunge certamente al vecchio programma di edilizia industrializzata. Infatti, non dobbiamo dimenticare che più rapidamente realizziamo quest'ultimo programma, più noi leniamo delle sofferenze umane gravissime ed interrompiamo anche un flusso di 3 miliardi e mezzo di lire al

mese di spese per requisizione di alloggi, per sistemazioni provvisorie in albergo che rappresentano un pesante onere, protratto nel tempo, sulle spalle della finanze pubblica.

Si tratta di un intervento urgente che ha motivazioni di carattere umano, sociale, e per altro verso anche economico, perchè interrompiamo il più in fretta possibile il flusso della spesa assistenziale nei riguardi del comune di Napoli.

Quindi, avallando le considerazioni molto opportune che il senatore Vitale ha svolto circa la necessità di convertire in legge il decreto-legge al nostro esame, ma anche ribadendo l'opportunità di questa norma all'interno dello stesso provvedimento, invito l'Assemblea del Senato a non modificare il testo votato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un dato di fatto che rappresenta la classica situazione che tante volte abbiamo sentito lamentare: a argomentazioni precise si risponde con un appello ai sentimenti.

Senatore Pistolese, so come vivono i terremotati, ma so anche che centinaia di miliardi di lire sono già nelle mani del comune di Napoli che non li spende! A questo proposito vi leggo una lettera che risale all'11 maggio 1985, intestata al comune di Napoli: «In riferimento alla nota emarginata — si parla di finanziamenti avuti nel 1982, 126 miliardi — si comunica che questa amministrazione ha in corso di redazione gli atti amministrativi con cui intende affidare in concessione la progettazione e la esecuzione».

Dal 1982 al 1985 il comune di Napoli non ha neanche approntato le varie progettazioni e noi andiamo ad erogare ancora 100 miliardi di lire? (*Interruzione del senatore Pistolese*). Certo le volontà si conciliano, per-

chè il Governo è d'accordo con il Partito comunista ed anche con il Movimento sociale Italiano! Noi però vogliamo sottolineare questa sfasatura che credo debba essere in qualche modo evidenziata. (*Interruzione del senatore Pollastrelli*). Senatore Pollastrelli, l'avete dichiarato voi che siete d'accordo, ne prendo atto. Se non lo siete ditelo espressamente ed io ne sarò contento.

A questo punto, sono veramente imbarazzato e non so se ritirare o meno l'emendamento al nostro esame. Infatti, tale operazione non servirebbe a nulla. Faccio solo presente che il CER si riunirà la settimana prossima per stabilire la ripartizione degli 800 miliardi di lire, dei quali — come ha detto il senatore Venanzetti — presumibilmente circa 50 miliardi di lire verranno destinati al comune di Napoli.

Allora, onorevoli senatori, qual è l'urgenza di andare oggi ad impedire al CER di determinare un riparto secondo quei criteri di programmazione che noi tutti in questa Aula ogni volta reclamiamo? Con un simile decre-

to-legge, con un «vagoncino» che non riguarda Zafferana Etnea andiamo a scambiare tutto!

In definitiva, si tratta di aggiungere una spesa e di aumentare il disavanzo dello Stato per fini, a nostro avviso, non produttivi e non rispettosi di criteri di rigore e di equità, prelevando questi fondi dagli 800 miliardi che proprio in questa Aula abbiamo votato il mese scorso. Oggi, quindi, a un mese di distanza andiamo a cambiare tutto. Oppure si intende toglierli dal programma universitario? Signor Presidente, qualunque cosa si faccia, le cose vanno come si è stabilito che vadano. Ritiro pertanto l'emendamento in modo da rendere la procedura più snella. Mi riservo però di votare contro questo decreto-legge, come illustrerò in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 3, 4 e 4-bis, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 30 maggio 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.

3. Il termine del 31 marzo 1985, indicato negli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1985.

3-bis. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

3-ter. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo sono differiti al 31 dicembre 1985.

Art. 4.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*bis*. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986 nei confronti dei soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

1-*quinquies*. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1-*sexies*. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile

1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

1-septies. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonché da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-octies. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

1-novies. I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1985, purchè residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, a domanda possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati o in servizio, nel territorio del distretto militare di Napoli.

Art. 4-bis.

Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: « Il personale tuttora in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 ».

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. ...

«Le esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti di imposta di cui all'articolo 13-*quiquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché al precedente articolo 12 hanno diritto, per l'anno 1985, ad un contributo straordinario, a carico del bilancio dello Stato, pari alla differenza tra gli aggi per imposte erariali riscosse nell'anno 1984 e quelli eventualmente percepiti per imposte erariali riscosse nell'anno 1985.

La richiesta del contributo di cui al precedente comma va effettuata, a pena di decadenza, all'Intendenza di finanza territorialmente competente entro il 30 aprile 1986, corredata da apposita certificazione rilasciata dal Consorzio nazionale obbligatorio per la meccanizzazione dei ruoli attestante gli ammontari degli aggi per imposte erariali riscossi negli anni 1984 e 1985.

Il contributo di cui al presente articolo non spetta in favore delle esattorie per le quali il titolare abbia optato per l'applicazione dell'articolo 1 ovvero dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954».

4-bis.0.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* PINTO MICHELE, *relatore*. La normativa sugli interventi nelle aree terremotate pre-

vede tra l'altro una serie di sospensioni di pagamenti di imposte di cui all'articolo 13, nonché all'articolo 12 della legge 24 luglio 1984, n. 363.

L'emendamento che mi onoro di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea prevede il diritto, da parte di queste esattorie, site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti di imposta, a un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato pari alla differenza tra gli aggi per imposte erariali riscossi nel 1984 e quelli eventualmente percepiti per imposte erariali nel 1985.

Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo prevede che l'istanza degli interessati debba essere inoltrata all'intendenza di finanza territorialmente competente entro il 30 aprile 1986 e debba contenere opportuna certificazione idonea a dare sicurezza in ordine all'ammontare degli aggi negli anni 1984 e 1985.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, anche in veste di presidente della Commissione finanze e tesoro, vorrei far presente che si tratta di una procedura piuttosto anomala e in verità un po' strana. Dal momento che abbiamo sospeso la riscossione delle imposte, si propone infatti di dare una sovvenzione agli esattori che hanno meno entrate. Vorrei sapere se in proposito c'è il consenso del Ministero delle finanze. Alla Commissione finanze e tesoro, sulla questione non è stato richiesto il parere.

PRESIDENTE. La sua richiesta sarà certamente soddisfatta dall'onorevole Ministro nel suo intervento.

VITALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Per le ragioni illustrate precedentemente in occasione dell'esame del precedente emendamento, vorrei pregare il relatore di ritirare l'emendamento 4-bis.0.1 per consentire una rapida approvazione del provvedimento. Mi limito a tale preghiera, non volendo entrare nel merito dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Chiedo al relatore di ritirare l'emendamento presentato, con l'impegno di esaminare il problema con esso sollevato. Infatti, in occasione dell'esame del disegno di legge presso la Camera dei deputati si potrà dare una risposta dopo aver sentito la valutazione del Ministero delle finanze sull'argomento. Pertanto, proprio per l'economia del decreto, invito il relatore a ritirare l'emendamento in esame.

PINTO MICHELE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINTO MICHELE, *relatore*. Onorevole Presidente, dopo la dichiarazione resa dal Ministro e a seguito delle sollecitazioni dei colleghi, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 5 nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 1985.

2. Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1° febbraio 1985, n. 9.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, siamo all'ultima tappa, allo *sprint* finale di un *tour* d'andata e ritorno, assai tormentato ed accidentato, al quale si perviene dopo che fortunatamente sono stati testè dribblati gli ultimi due ostacoli frapposti sotto forma di tentati nuovi emendamenti.

I terremoti sconvolgono. Non è certamente facile impresa porre riparo e, tanto meno, immediato e celere riparo ai loro effetti dannosi, provvedere ai risarcimenti e alle ricostruzioni, ripristinare la normalità delle cose, ridare nuovo impulso alle attività, riprendere, attraverso le macerie, il cammino di una vita nuova.

È, però, necessario e indispensabile adottare con sollecitudine i provvedimenti di emergenza e quelli di definitivo assetto. Zafferana Etnea è un comune disastroso e sfortunato. Disastroso per le reiterate vicende e disavventure telluriche e sfortunato a causa e per effetto del confuso, lento ed intrigato procedere degli organi preposti a dargli ausilio, protezione, sostegno.

In effetti il Governo, dopo qualche indecisione, dopo avere fatto conoscere immotivatamente il suo no ad un emendamento del mio Gruppo e dopo essersi limitato, in sostituzione di questo, ad accettare un ordine del giorno da me presentato in sede di conversione del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, non oppose ostacoli all'introduzione ed all'approvazione di un emendamento aggiuntivo a tale decreto-legge da parte della Camera dei deputati, avente per oggetto la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata nel comune di Zafferana Etnea, colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984.

Ma il provvedimento decadde per decorrenza dei termini costituzionali, così come per la stessa ragione sono successivamente decaduti i decreti-legge 29 novembre 1984, n. 793 e 1° febbraio 1985, n. 9, per remore conseguenti alla dilatazione ed all'annacquamento della normativa in essi enucleata.

In sede di conversione dei vari decreti-legge, motivi generalmente qualificabili di pretta marca elettoralistica e campanilistica sono prevalsi, sicchè le popolazioni di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale, ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984, hanno subito lo *stop* per effetto delle «trappole» parlamentari.

Bisogna dare atto al Governo di avere aderito alle sollecitazioni esternate anche dalla mia parte politica rispondendo alla estinzione o decadenza dei vari decreti-legge con reiterazioni immediate. Per converso, il Parlamento ha ostinatamente nicchiato, ha giocato alla rincorsa ed ora l'uno ora l'altro ramo di esso, strumentalizzando, hanno proposto provvedimenti *omnibus* che, non approvati nel termine di sessanta giorni, hanno causato ed in ogni caso indotto a ritardare gli adempimenti relativi agli interventi a favore di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale.

Il Parlamento ha operato come la lava dell'Etna che distrugge e seppellisce ed, in ogni caso, incendia e danneggia laddove passa.

Finalmente ora stiamo pervenendo al desiato traguardo entro il termine massimo per la conversione in legge del terzo decreto-legge che ancora una volta nel titolo reca, *in primis*, provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea e contiene anche altre disposizioni in materia di calamità naturali.

Saggiamente queste ultime disposizioni sono stavolta contenute entro stretti limiti, in quanto, onde evitare la terza consecutiva decadenza di un decreto-legge afferente la stessa materia, con oculata ed opportuna determinazione si è ritenuto demandare ad un apposito disegno di legge tutte le altre norme che, nel corso dell'esame parlamenta-

re, erano state largamente introdotte attraverso vari emendamenti nei precedenti decreti-legge.

Il decreto-legge n. 114 del 1985, infatti, aggiunge alla questione specifica e premiante di Zafferana Etnea e di Acireale e di altri comuni della Sicilia orientale soltanto alcune indispensabili proroghe di termini relative ad altre zone, senza le quali, ad esempio, si sarebbe interrotta l'assistenza a Napoli ed avrebbe subito un arresto l'attività di cui agli articoli 21 e 23 della legge n. 219 del 1981.

È vero che la Camera dei deputati ha inserito anche stavolta altre disposizioni, ma si tratta di norme di grande urgenza, che vanno condivise e convalidate anche dal Senato della Repubblica, perchè riguardano l'assegnazione della somma di lire cento miliardi per l'improcrastinabile acquisto di case da destinare agli occupanti gli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, la proroga delle disposizioni relative all'utilizzo delle riserve INAIL nelle aree terremotate, il differimento al 31 dicembre 1985 dei termini previsti, rispettivamente, dalla precedente legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187, a favore dei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 al fine del recupero di somme eventualmente già riscosse per il caso di mancato completamento di riparazioni ed al fine della ultimazione di lavori già finanziati, nonchè la determinazione di esoneri fiscali e contributivi e la sospensione di termini per le aree sottoposte al bradisismo di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

È solo da rilevare e, quindi, da sollecitare — così come la mia parte politica rileva e sollecita — la emanazione delle necessarie ordinanze che individuino gli altri comuni della Sicilia orientale che, come quello di Zafferana Etnea, sono stati colpiti dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e tra i quali certamente rientra Santa Venerina, nonchè i comuni colpiti dai terremoti del gennaio 1984 e quelli danneggiati dall'alluvione del novembre 1984; e ciò al fine di rendere attuabili in detti comuni le disposizioni ad

essi estese dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in votazione.

Parimenti è da auspicare vivamente che in tempi brevi possa essere licenziato dal Parlamento il provvedimento generale sulla protezione civile, un provvedimento organico riflettente la complessa materia delle aree terremotate e delle calamità naturali, in modo che, disponendo di una legge-quadro, si possa intervenire immediatamente con strumenti anche di carattere amministrativo senza bisogno di ricorrere, di volta in volta, ad interventi episodici ed a decreti-legge che a causa dell'urgenza e dell'emergenza presentano spesso imperfezioni e carenze e necessitano, in sede di conversione, di emendamenti, correzioni ed integrazioni da parte del Parlamento, con immancabili ritardi e conseguenti effetti nocivi a carico delle popolazioni duramente colpite.

In questa chiave e sulla base delle superiori considerazioni il Gruppo del MSI-DN esprime il voto favorevole per la conversione del decreto-legge n. 114 del 3 aprile 1985. *(Applausi dall'estrema destra).*

SELLITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che il provvedimento in discussione richieda particolari commenti o illustrazioni. Le norme in esso contenute sono state infatti già oggetto d'esame e di approvazione almeno da parte di un ramo del Parlamento e, se finora non hanno avuto la sanzione legislativa definitiva, ciò è dovuto solo all'impossibilità di rispettare i termini costituzionali previsti per la conversione di decreti-legge.

Come ho già avuto modo di considerare in occasione delle sedute che hanno riguardato la votazione delle medesime norme inserite nei provvedimenti legislativi decaduti, il decreto all'esame è ritenuto valido e opportuno. Pur se composto di soli sei articoli, esso affronta problemi che travalicano l'ambito ristretto degli interventi richiesti dal sisma di Zafferana Etnea, recuperando così

ad una ridefinizione normativa anche interventi e situazioni conseguenti agli eventi sismici del 1980.

Esaminato sotto questo punto di vista, il provvedimento risulta, peraltro, articolato ed organico. Esso provvede non solo a porre in atto le misure necessarie per riparare i danni subiti da Zafferana Etnea e non riguardanti gli interventi già attivati, ma provvede altresì a recepire risorse finanziarie aggiuntive per favorire la soluzione dei problemi alloggiativi di Napoli e di altre zone campane disastrose. Ridisegna quindi le disposizioni in materia di esenzioni fiscali ed agevolative per le popolazioni vittime degli eventi calamitosi verificatisi e proroga alcune scadenze previste dalla legge n. 219 del 1981.

Appare inutile, quindi, elencare gli interventi contemplati dal provvedimento per apprezzarne l'opportunità, poichè il Gruppo socialista condivide politicamente e tecnicamente il decreto nel suo complesso e, con esso, le integrazioni che in sede di conversione la Camera dei deputati ha ritenuto di dover apportare.

A nostro avviso, il provvedimento da convertire ha costituito l'occasione per rivedere e integrare le numerose norme che negli ultimi cinque anni, in concomitanza dei purtroppo frequenti eventi calamitosi abbattutisi sul nostro paese, è stato necessario approntare.

Pur nel coacervo di misure che in esso sono previste, il decreto assume i connotati di organicità che, con riferimento alla legge quadro del 1981, n. 219, si richiedono a questo tipo di interventi. Esso ha pertanto costituito un importante momento di verifica su iniziative già prese e una riconferma della centralità del ruolo del Parlamento a cui, anche in base a queste ultime disposizioni, il Ministro della protezione civile è chiamato a rispondere e anche a riferire.

Si chiede quindi la rapida approvazione delle misure proposte dal Governo a favore delle quali mi faccio portatore dell'appoggio del Gruppo socialista di cui rappresento la posizione. (*Applausi dalla sinistra*).

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, le argomentazioni che ho svolto precedentemente credo giustifichino la posizione che il Gruppo socialdemocratico prenderà su questo decreto.

Noi non siamo contro i terremotati di Zafferana Etnea, nè siamo contro coloro che vivono nei monoblocchi di Napoli, sia ben chiaro! Siamo contro un sistema di spesa pubblica incontrollata, siamo contro questo tipo di sperperi di danaro pubblico che tutti denunciano, ma che quando sono chiamati alla controprova vede molti tirarsi indietro e in definitiva approvare.

Meraviglia poi la posizione che il Governo ha assunto in questa vicenda: non posso dimenticare che con il terzo comma dell'articolo 2 si va a sconvolgere un programma che lo stesso Governo, non più tardi di tre mesi fa, aveva portato in Senato e in Parlamento e che oggi contraddice accettando quell'emendamento apportato alla Camera dei deputati che toglie 100 miliardi dagli 800 che erano stati destinati all'acquisto di alloggio per sfrattati. E inviterei i colleghi ad andarsi a leggere le dichiarazioni che tutti i Gruppi (a partire da quello comunista) avevano fatto in quella occasione. C'è una completa contraddizione, un completo ribaltamento a distanza di due mesi: non è più vero quello che abbiamo detto prima, è vero quello che vogliamo sia vero oggi.

Ebbene, è un gioco a cui noi non stiamo ed è quindi evidente che non voteremo a favore del provvedimento, anche come fatto di protesta contro un costume condiviso da tutti i Gruppi politici, ma che intendiamo in questo modo denunciare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei

decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1º febbraio 1985, n. 9.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1818. — «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee» (1365) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SAPORITO, SCHIETROMA, JANNELLI, FRANZA, FIMOGNARI, DAMAGIO, IANNI, COSTA, FOSCHI, PATRIARCA, D'AGOSTINI, MASCARO, FONTANA, CENGARLE, MELOTTO, CURELLA, GENOVESE, ROMEO Roberto, FERRARA Nicola e D'AMELIO. — «Norme generali sull'istruzione e sul servizio scolastico» (1364).

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: Volponi ed altri. — «Ammissione dell'Università degli studi di Urbino ai benefici della legge 6 marzo 1976, n. 50, recante piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria»

(1214) — già assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione — è stato deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1333.

Interpellanze, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

GIUST. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere la posizione del Governo italiano sulle seguenti questioni:

1) l'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale, a conclusione della prima parte della sua 31ª Sessione Ordinaria, a Parigi, ha approvato all'unanimità, nella seduta finale del 23 maggio 1985, il documento n. 1010, consistente nel rapporto informativo sull'attività della Commissione per le relazioni con i Parlamenti nazionali e, più particolarmente, sulle posizioni dei Parlamenti e dei Governi in merito all'evoluzione dell'UEO. Richiamando la Dichiarazione di Roma dell'ottobre 1984, il citato documento n. 1010, attribuisce rilevanza particolare alle questioni di cui ai paragrafi nn. 58 e 59. Su queste ultime questioni si chiede di conoscere la posizione ufficiale del Governo italiano;

2) nei giorni 22 e 23 aprile 1985 ha avuto luogo a Bonn la prima riunione congiunta dei Ministri degli esteri e della difesa dei sette Paesi componenti l'Unione Europea Occidentale, in dipendenza delle intese di cui alla già citata Dichiarazione di Roma del 24 ottobre 1984. Al paragrafo undicesimo del comunicato finale emesso a conclusione dei lavori ministeriali, si afferma che la prevista riorganizzazione delle istituzioni dell'UEO, che coinvolge l'Agenzia per il controllo degli armamenti, il Segretariato internazionale del comitato permanente degli armamenti e il Comitato permanente degli armamenti, saranno interamente riorganizzati o sostituiti

con nuove strutture indicate come «Agenzie incaricate delle questioni della sicurezza». Tali strutture vengono in modo più specifico indicate come segue:

— un'agenzia per lo studio delle questioni attinenti il controllo degli armamenti e del disarmo;

— un'agenzia per lo studio delle questioni della sicurezza e della difesa;

— un'agenzia per lo sviluppo della cooperazione in materia di armamenti,

in relazione a ciò si chiede di sapere se corrisponde al vero che queste tre nuove istituzioni dell'UEO avranno sede a Parigi e, in caso affermativo, i motivi per i quali non è stata avanzata o non è stata accettata una candidatura italiana.

(2-00323)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

POLLIDORO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che l'attuale presidente della Camera di commercio di Torino, geometra Enrico Salza, risulta:

1) decaduto dalla carica da oltre sette anni (dal 31 dicembre 1977);

2) rinviato a giudizio per i delitti di peculato ed interesse privato in atti di ufficio (articoli 314 e 324 del codice penale) con le aggravanti di cui all'articolo 61, n. 7, (danno patrimoniale di rilevante gravità) e all'articolo 81 capoverso (reato continuato) del codice penale, con ordinanza del giudice istruttore in data 11 febbraio 1985;

3) citato per danno erariale di lire 641 milioni in data 15 febbraio 1985 e di altri 114 milioni in data 15 marzo 1985 dalla Procura generale della Corte dei conti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda a verità la preoccupante notizia secondo cui, per la persona menzionata, sarebbe stata avviata la procedura di conferma in carica, da parte del Ministro dell'indu-

stria del commercio e dell'artigianato, che, allo scopo avrebbe già richiesto il parere del presidente della Giunta regionale del Piemonte;

perchè non sia stata data immediata applicazione, all'indomani del rinvio a giudizio del geometra Salza, all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede per il funzionario (anche onorario) sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave (tanto più trattandosi di amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni), la facoltà della sospensione cautelare dal servizio, provvedimento che sarebbe stato certamente adottato nel caso di qualsiasi pubblico dipendente;

se i Ministri interessati non ritengano, per effetto del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 sui Consigli provinciali dell'economia, tuttora applicabile in carenza di legge organica sull'ordinamento delle Camere di commercio (sulla base di tali articoli possono essere nominati amministratori di detti Enti coloro che non abbiano interessi contrastanti con l'Ente in questione; gli amministratori decadono dalla carica medesima quando perdono tale requisito), nonchè per effetto dell'articolo 9 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, delle leggi comunali e provinciali, la portata del quale è di carattere generale («Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per un determinato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso, se preesistono, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano»), che l'attuale presidente della Camera di commercio di Torino debba considerarsi non solo non riconfermabile ma già decaduto *ope legis* dall'incarico. Infatti egli riveste la carica di amministratore della CERVED s.p.a., società di diritto privato anche se con capitale a maggioranza pubblica, che fornisce servizi ed effettua esazioni di diritti nell'interesse della Camera di commercio di Torino; inoltre lo stesso ha lite pendente, in quanto parte, in due procedimenti amministrativo-contabili nei confronti della medesima Camera di commercio di Torino, rappresentata nella circostanza dalla Procura generale della Cor-

te dei conti, a seguito di una doppia citazione in giudizio per danno erariale di lire 641 milioni e di lire 114 milioni rispettivamente (vedi articolo 118 del già citato testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e l'articolo 3, numeri 2 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154); infine atteso che la Camera di commercio di Torino verrà citata a comparire d'obbligo quale parte lesa dal Tribunale penale nel giudizio nei confronti del geometra Salza, appare del tutto incompatibile, per evidente contrasto d'interessi, la permanenza in carica dello stesso;

se non si reputi urgente ed ormai indifferibile, per le sorti dell'Ente camerale torinese, procedere da parte dei Ministri interessati ad una pronta normalizzazione nella situazione della presidenza dello stesso, con la scelta oculata di una personalità realmente rappresentativa, inattaccabile ed indiscussa sotto il profilo amministrativo e di alto prestigio nel mondo economico e sociale.

(3-00923)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le motivazioni delle frequenti emigrazioni di elettori tra i Comuni di Soriano Calabro e di Soriano nel Cimino, che si verificano in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali, che si svolgono in tempi diversi, e per sapere se non si ritenga indispensabile il compimento di accertamenti seri sulla sussistenza dei requisiti di legge per il conferimento dei lamentati trasferimenti di residenza anagrafica, la cui coincidenza con le elezioni non è di certo casuale.

(3-00924)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

CAVALIERE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che alla Liquifarm gruppo industrie alimentari s.p.a. è stato consentito di occupare un tratto di banchina demaniale marittima del canale industriale nel porto di Livorno da oltre 20 anni, in forza di un atto di sottomissione provvisorio dell'8 maggio 1963, senza che negli anni successivi le autorità por-

tuali abbiano richiesto l'atto di concessione demaniale;

che alla stessa azienda è stato consentito nell'ultimo decennio di eseguire sbarchi per conto di terzi come se fosse impresa portuale, pur non essendo abilitata ad eseguire tale lavoro ed in assoluta mancanza di tariffe di sbarco approvate dall'autorità marittima, come prescritto dagli articoli 212 del Codice della navigazione e 203 del Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover provvedere a rimuovere tale anomala situazione che rappresenta un pessimo esempio di trascuratezza amministrativa e nuoce agli interessi della collettività ed al buon funzionamento dei servizi portuali, nel confronto dei quali la abusiva attività di sbarco per conto di terzi rappresenta una evidente concorrenza sleale.

(4-01924)

GOZZINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Tenuto conto:

delle finalità generali dell'ordinamento penitenziario;

della importanza rilevatissima, in senso ri-socializzante, della istruzione elementare nelle carceri, soprattutto per i detenuti analfabeti,

si chiede di conoscere:

a) per quali motivi nell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino — dove tra i ristretti sono numerosi gli analfabeti — è stata soppressa quest'anno, nonostante le reiterate pressioni espresse in senso contrario dalla direzione dell'Istituto, la sezione di scuola carceraria che aveva positivamente operato in anni precedenti;

b) se il ripristino della sezione è previsto con sicurezza per il prossimo anno scolastico; in caso contrario si chiede di conoscerne i motivi.

(4-01925)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, pur apprezzando le ragioni soggettive ed oggettive che possono spiegare e in taluni casi giustificare la nomina di qualificati provveditori agli studi

in commissioni giudicatrici di concorso le cui operazioni si svolgono a Roma, chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga di dare disposizioni alle dipendenti direzioni affinché i provveditori agli studi non siano distolti dalle loro funzioni istituzionali specie nel presente periodo nel quale incombono così gravose e pesanti responsabilità sugli uffici scolastici provinciali, alcuni dei quali sono persino privi non solo del titolare ma anche di primi dirigenti e si debbono perciò affidare a reggenti titolari in altre sedi.

(4-01926)

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentata da onorevoli senatori. Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 65.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 29 maggio 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 29

maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Legge-quadro per il settore della bonifica (459).

CASCIA ed altri. — Trasferimento alle comunità montane delle funzioni svolte dai consorzi di bonifica (746).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ZUECH ed altri. — Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte (954) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione (1340).

La seduta è tolta (ore 18,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari